

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2013213**

Data: **01.10.2013**

Oggetto: **Nuova aliquota del 22%**

NUOVA ALIQUOTA DEL 22%

Gentile Associato,

L'Agenzia delle Entrate con comunicato Stampa del 30 settembre 2013 fornisce le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota Iva al 22 per cento che scatta da oggi **1° ottobre 2013**.

In particolare l'Agenzia ricorda che l'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22 per cento a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare, già da oggi, la nuova aliquota.

Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l'aliquota ordinaria del 21 per cento, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011.

In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell'Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

LIQUIDAZIONE PERIODICA	PERIODO DI FATTURAZIONE	TERMINE VERSAMENTO
mensile	ottobre e novembre	Versamento acconto Iva (27 dicembre)
	dicembre	Termine liquidazione annuale (16 marzo)
trimestrale	quarto trimestre	Termine liquidazione annuale (16 marzo)

Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21 per cento.

In pratica, per venire incontro alle esigenze degli operatori economici con particolari complessità tecniche o gestionali, l'Agenzia concede più tempo per regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. Pertanto, i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile possono regolarizzare le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21 per cento entro il mese di ottobre e novembre fino al 27 dicembre e quelle emesse nel mese di dicembre fino al 16 marzo 2014.

Invece, i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale possono correggere le fatture emesse nel quarto trimestre entro il 16 marzo 2014.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

Aliquota al 21 per fatture anticipate e acconti.

In applicazione dei principi contenuti nella circolare 45 del 12 ottobre 2011, richiamata nel comunicato stampa, nel caso in cui sia stata emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo prima che si realizzassero i presupposti per l'imposizione, l'operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura o del pagamento. In questo caso l'aumento dell'Iva non si applica agli acconti pagati entro il 30 settembre 2013, che hanno scontato l'aliquota del 21 per cento, mentre per le fatture a saldo emesse successivamente ed eventuali altri acconti è necessario applicare la nuova aliquota del 22 per cento. Allo stesso modo, se entro il 30 settembre 2013 è stata emessa una fattura anticipata, questa sconta l'aliquota del 21 per cento anche se il bene è stato consegnato o il servizio è stato pagato successivamente a tale data

Momento di effettuazione dell'operazione.

Per determinare l'esatta aliquota a cui assoggettare le operazioni a cavallo della data del 1° ottobre 2013 si deve far riferimento al **momento di effettuazione dell'operazione**, così come disciplinato dall'art. 6 del testo IVA.

Quindi una volta individuata la data in cui l'operazione si considera effettuata, si può facilmente individuare la relativa aliquota IVA applicabile.

Con la tabella che segue cercheremo di riepilogare i vari casi che si possono verificare, partendo dai più comuni fino alle ipotesi più varie.

Descrizione	Momento di effettuazione dell'operazione
Prestazioni di servizi	All'atto del pagamento del corrispettivo
Cessione di beni mobili	Momento della consegna
Cessione di beni Immobili	Momento della stipula dell'atto
Se anteriormente a qualsiasi evento viene emessa fattura, o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo	l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento
Cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle relative a: 1) le vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;	Data in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione
Cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione	Al pagamento del corrispettivo
Passaggi dal committente al commissionario	All'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa	All'atto del prelievo dei beni
Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori	All'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione
Assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa,	Alla data del rogito notarile
Le prestazioni di servizi anche effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.	al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese
Prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo	Si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime